

STATUTO
“ASSOCIAZIONE SCUOLA MATERNA MARIA ZOCCATELLI”
COSTITUZIONE –SEDE-DURATA-SCOPI – SOCI
COSTITUZIONE-SEDE DURATA

ART.1 E' costituita con sede in Villafranca di Verona, frazione Dossobuono, l'Associazione per la gestione della Scuola Materna e asilo nido di Dossobuono denominata “ASSOCIAZIONE SCUOLA MATERNA MARIA ZOCCATELLI”.
L'Associazione e' regolamentata dagli articoli 14 e seguenti del c.c.
L'Associazione ha durata illimitata.

SCOPI

ART. 2 Scopo della ASSOCIAZIONE è quello di gestire in forma autonoma e democratica la Scuola Materna e l'asilo nido e di educare i bimbi della zona, favorendone la crescita fisica, intellettuale, sociale, morale e religiosa secondo la concezione cristiana del Concilio Vaticano II (GE).

L'Associazione è senza fini di lucro e le sue finalita' statutarie si esauriscono nell'ambito della Regione Veneto.

ART. 3 Saranno ammessi alla Scuola Materna tutti i bambini in età dai tre ai sei anni, salvo diverse disposizioni di legge; essi non potranno rimanervi oltre l'inizio dell'anno scolastico nel quale sono obbligati, per legge, all'istruzione primaria. All'asilo nido saranno ammessi tutti i bambini in età da 3 mesi ai tre anni.

ART. 4 Non possono essere accolti i bimbi che non siano stati sottoposti alle vaccinazioni prescritte delle leggi, quelli per i quali si richiede una specifica assistenza pedagogica a giudizio della Direzione su conforme parere medico, e quelli per i quali si oppongono norme sanitarie.

ART. 5 Nella Scuola, per qualsiasi ragione, è vietata ogni disparità di trattamento tra i bimbi, fatti salvi i provvedimenti di ordine igienico-sanitario.

SOCI

ART. 6 Fanno parte dell'Associazione i genitori dei bimbi iscritti alla Scuola Materna e all'asilo nido.

Coloro che vogliono aderire all'Associazione devono:

- presentare domanda scritta , sulla quale decide il Consiglio Direttivo a maggioranza;
- dichiarare di accettare le norme dello statuto e del regolamento di attuazione;
- versare la quota annuale fissata dal Consiglio Direttivo

La mancata ammissione deve essere motivata.

Tutti i soci hanno diritto a:

- partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;
- candidarsi per ricoprire le cariche associative;
- partecipare alle Assemblee con diritto di voto.

Tutti i soci hanno i seguenti obblighi:

- osservare lo Statuto nonché l'eventuale regolamento di attuazione e le delibere assunte dagli organi sociali nel rispetto delle disposizioni statutarie;
- collaborare con gli organi sociali per la realizzazione delle finalità associative;
- astenersi dall'intraprendere iniziative in contrasto con gli scopi dell'Associazione;
- pagare la quota associativa con le modalità e nei termini fissati dal Con-

siglio Direttivo.

ART. 7 I soci cessano di appartenere all'Associazione per recesso, decadenza, esclusione e per causa morte.

Il socio può recedere in qualunque momento dall'Associazione; il recesso deve essere comunicato per iscritto al Consiglio Direttivo e ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, purché sia fatto almeno tre mesi prima.

Decade automaticamente il socio il/i cui figlio/i non sia/siano più iscritti alla Scuola Materna e/o all'asilo nido.

L'esclusione di un socio è deliberata dal Consiglio Direttivo per gravi motivi e previa contestazione degli stessi, con assegnazione di un termine di trenta giorni per la formulazione di eventuali controdeduzioni.

In particolare, l'esclusione può essere deliberata nel caso in cui il socio:

- abbia danneggiato moralmente e materialmente l'Associazione;
- non abbia ottemperato alle disposizioni dello statuto, ai regolamenti interni o alle deliberazioni assunte dagli organi sociali.

L'associato può ricorrere, ove previsto, al Collegio dei Probiviri e successivamente all'autorità giudiziaria entro sei mesi dal giorno in cui gli è stata notificata la deliberazione.

Gli associati che abbiano receduto o siano stati esclusi o che comunque abbiano cessato di appartenere all'Associazione non possono ripetere i contributi versati e non hanno alcun titolo sul patrimonio dell'Associazione.

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

ART. 8 Sono organi dell'Associazione: l'Assemblea, il Consiglio Direttivo, il Presidente, il Segretario-Tesoriere, il Collegio dei Revisori o Revisore Unico.

ASSEMBLEA

ART. 9 L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione. Tutti i soci in regola con il pagamento della quota associativa annuale hanno diritto di partecipare alle Assemblee sia ordinarie che straordinarie. Gli associati possono farsi rappresentare da altri soci: non è ammessa più di una delega.

ART. 10 L'Assemblea generale dei soci è convocata dal Consiglio Direttivo almeno 8 giorni prima della data dall'adunanza mediante affissione di avviso nella sede dell'Associazione e comunicazione agli associati a mezzo consegna a mano, posta ordinaria, elettronica, fax, telegramma, mail o pec.

L'avviso deve contenere: sede, data ed ora e l'elenco delle materie da trattare, sia della prima che della seconda convocazione dell'Assemblea; la seconda convocazione è fissata non prima del giorno successivo.

L'Assemblea è convocata almeno una volta all'anno entro il 30 aprile per l'approvazione del bilancio consuntivo e per l'esame del bilancio preventivo. La convocazione dell'assemblea può avvenire in qualsiasi momento ad iniziativa del Consiglio Direttivo e/o su richiesta motivata di almeno 1/10 dei soci aventi diritto. L'assemblea può essere convocata anche fuori dalla sede sociale.

ART. 11 L'Assemblea delibera:

- sul bilancio preventivo e consuntivo;
- sugli indirizzi e direttive generali dell'Associazione a norma di questo Statuto e delle finalità dalla Scuola fissate all' Art. 2;
- sulle nomine, di sua competenza, dei componenti il Consiglio Direttivo, il Collegio dei revisori o revisore unico, il Collegio dei Probiviri;
- sulle modifiche dell'atto costitutivo e dello Statuto proposte dal Consiglio Direttivo e su tutto quant'altro a essa demandato per legge o per statuto.

ART. 12 L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo; in mancanza dal Vice Presidente; in mancanza di entrambi l'Assemblea chiama a presiederla uno dei membri elettivi del Consiglio Direttivo. L'Assemblea provvede inoltre a nominare il Segretario dell'Assemblea.

In caso di votazione il Presidente nomina due scrutatori. Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolarità delle deleghe e il diritto di intervenire all'Assemblea. Della riunioni dell'Assemblea si redige processo verbale firmato dal Presidente e dal Segretario ed eventualmente dagli scrutatori. I verbali saranno portati a conoscenza dei soci con modalità idonee.

ART. 13 Le deliberazioni dell'assemblea, per tutte le materie comprese la modifica dello statuto della associazione , sono prese a maggioranza di voti dei presenti. L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà dei soci. In seconda convocazione l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati. Nelle deliberazioni che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non hanno voto.

Per deliberare lo scioglimento della Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ (tre quarti) degli associati.

CONSIGLIO DIRETTIVO

ART. 14 Il Consiglio Direttivo è composto da membri eletti e da membri di diritto. Sono eletti dall'Assemblea:

- tre genitori dei bimbi della Scuola Materna e/o dell'asilo nido.

Sono membri di diritto:

- un rappresentante nominato dal Comune di Villafranca di Verona , se questo soccorre annualmente alla gestione della scuola con adeguato contributo.

- il Parroco pro-tempore della Parrocchia di Dossobuono.

- quattro persone nominate dal Consiglio Pastorale della Parrocchia di Dossobuono;

- un rappresentante del corpo insegnanti designato all'inizio di ogni anno scolastico dai dipendenti della scuola.

Partecipa alle riunioni del Consiglio Direttivo la coordinatrice della scuola senza diritto di voto.

ART. 15 Il Consiglio Direttivo si riunisce su convocazione del Presidente. Le riunioni ordinarie si tengono almeno una volta ogni due mesi. Si tengono riunioni straordinarie quando il Presidente le convoca spontaneamente o su richiesta scritta di almeno quattro consiglieri.

Le delibere del Consiglio Direttivo sono assunte, salvo diversa disposizione di legge, a maggioranza semplice, purché sia presente almeno la maggioranza degli aventi diritto. In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.

ART. 16 I membri durano in carica tre anni e sono rieleggibili senza interruzioni. Se durante il triennio viene a mancare per qualsiasi causa uno dei consiglieri elettivi, il Consiglio Direttivo, alla prima riunione, provvede alla sua sostituzione nominando il primo dei non eletti . Il nuovo eletto durerà in carica fino allo scadere del triennio. In caso di impossibilità di sostituire i consiglieri che vengono a mancare, sarà cura del Consiglio Direttivo convocare un'Assemblea per la nomina dei Consiglieri mancanti. Nel caso venisse a mancare un Consigliere di diritto sarà dovere dell'Ente di riferimento effettuare altra nomina.

ART. 17 I componenti del Consiglio Direttivo che senza giustificato motivo non partecipano a tre sedute consecutive possono essere dichiarati decaduti dal Consiglio stesso.

ART. 18 Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente; in caso di assenza o impedimento del Presidente dal Vice-Presidente e in assenza, dal Consigliere più anziano.

ART. 19 Spetta al Consiglio Direttivo:

- a) eleggere nel proprio seno il Presidente, il Vice-Presidente, il Segretario-tesoriere;
- b) compilare i bilanci e i conti da sottoporre al voto dell'Assemblea;
- c) proporre all'Assemblea le modifiche allo Statuto;
- d) provvedere alla gestione amministrativa;
- e) deliberare i regolamenti interni meramente attuativi;
- f) deliberare le nomine del personale (dirigenti, insegnante, di servizio), e stipulare contratti di lavoro;
- g) deliberare le costituzioni in giudizio di ogni genere;
- h) regolare in genere gli affari che interessano la Scuola;
- i) deliberare sull'esclusione dei soci.

ART. 20 E' in facoltà di ogni componente del Consiglio Direttivo visitare la Scuola.

PRESIDENTE

ART. 21 Spetta al Presidente:

- a) la rappresentanza dell'Associazione di fronte ai terzi in giudizio;
- b) convocare le riunioni del Consiglio;
- c) convocare e presiedere l'Assemblea;
- d) curare l'esecuzione della delibere;
- e) nominare il personale previa delibera del Consiglio;
- f) stipulare le convenzioni con altri enti, previa delibera del Consiglio;
- g) prendere, in caso di urgenza, i provvedimenti richiesti dalla necessità, chiedendone la ratifica quanto prima al Consiglio.

In caso di assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vice Presidente.

SEGRETARIO-TESORIERE

ART. 22 Spetta al Segretario Tesoriere:

- a) redigere i verbali del Consiglio Direttivo;
- b) diramare gli inviti per le convocazioni fissate dal Presidente;
- c) controllare la contabilità;
- d) verificare i pagamenti unitamente al Presidente;
- e) monitorare l'andamento economico-finanziario dell'Associazione.

SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE

ART. 23 Lo scioglimento dell'Associazione può essere deliberato dall'assemblea la quale provvederà alla nomina di uno o più liquidatori e delibererà in ordine alla devoluzione del patrimonio.

L'Associazione ha l'obbligo di devolvere il patrimonio dell'ente, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altra associazione e/o ente non commerciale con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

PROBIVIRI

ART. 24 Tutte le eventuali controversie sociali tra associati e tra questi e l'Associazione e i suoi organi, saranno sottoposte, con esclusione di ogni altra giurisdizione, alla competenza di tre Probiviri da nominarsi dall'Assemblea: essi giudicheranno "ex bono et aequo", senza formalità di procedura.

CONTROLLO CONTABILE

ART. 25 Ricorrendone l'obbligo di legge o indipendentemente dalle previsioni

di legge l'Assemblea potrà decidere di nominare un Revisore Unico o un Collegio dei Revisori dei Conti.

Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre membri effettivi e due supplenti. Sia il Revisore Unico che i membri del Collegio dei Revisori sono nominati dall'Assemblea dei soci fra associati o terzi che siano in possesso di adeguate competenze economico-contabili. Il Collegio dei Revisori e/o il Revisore Unico dura in carica 3 anni e sia il Revisore Unico che i membri del Collegio dei Revisori sono rieleggibili. Il Collegio elegge al proprio interno il Presidente. Nel caso in cui, per dimissioni o altra causa, uno dei membri decada dall'incarico, subentra il membro supplente più anziano di età che rimane in carica fino allo scadere dell'intero Collegio. Nel caso venisse a mancare il Revisore Unico, per qualsiasi causa, l'Assemblea provvederà alla sua sostituzione.

Il Collegio dei Revisori e/o il Revisore Unico ha il compito di controllare trimestralmente la gestione amministrativo/contabile, di esaminare in via preliminare i bilanci, di redigere una relazione di accompagnamento agli stessi. I Revisori hanno facoltà di partecipare, anche singolarmente, alle riunioni del Consiglio Direttivo senza diritto di voto.

L'attività del Collegio dei Revisori e/o del Revisore Unico deve risultare da apposito verbale riportato nel libro dei verbali del Collegio dei Revisori e/o del Revisore Unico, nel quale devono essere riportate anche le relazioni ai bilanci.

I revisori non possono essere contemporaneamente membri del Consiglio Direttivo.

PATRIMONIO

ART. 26 Il patrimonio dell'Associazione è indivisibile ed è costituito:

- dal patrimonio minimo iniziale che ammonta ad Euro 20.000,00, dei quali indisponibili Euro 10.000,00;
- da eventuali beni immobili, mobili registrati e mobili di proprietà dell'Associazione o che potranno essere acquistati e/o acquisiti da lasciti e donazioni;
- da contributi, erogazioni, lasciti e donazioni di enti e soggetti pubblici e privati;
- da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio.

RISORSE ECONOMICHE

ART. 27 L'Associazione trae le risorse economiche per il suo funzionamento da:

- quote associative annuali;
- contributi e donazioni dei soci e/o di privati;
- contributi dello Stato, di enti ed istituzioni pubbliche;
- contributi di organismi internazionali;
- rimborsi derivanti da convenzioni;

Tutte le entrate ed eventuali avanzi di gestione sono destinati esclusivamente alla realizzazione delle finalità dell'associazione.

BILANCIO

ART. 28 Il bilancio si chiude al 31 dicembre di ogni anno. Del bilancio viene data pubblicità mediante affissione alla bacheca della Associazione. Gli eventuali utili

e avanzi di gestione, che scaturiscono alla chiusura di ogni esercizio finanziario, devono essere reinvestiti per lo sviluppo delle attività funzionali al perseguimento dello scopo istituzionale di solidarietà sociale, salvo il caso in cui la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

DIVIETO DI DISTRUBUZIONE UTILI

ART. 29 L'Associazione ha il divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita della stessa, in favore di amministratori, soci, partecipanti lavoratori, lavoratori o collaboratori, salvo il caso in cui la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge, ovvero siano effettuate a favore di enti che per legge, statuto o regolamento, fanno parte della medesima e unitaria struttura e svolgono la stessa attività ovvero altre attività istituzionali direttamente e specificatamente previste dalla normativa vigente.

DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 30 Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente statuto valgono le norme del Codice Civile e delle altre leggi in materia.

f.to Stefano Bonizzato

f.to Ciro Raiola notaio